



LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO FERRARIS”
Corso Montevecchio, 67 – 10129 TORINO

DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
ai sensi dell’art. 4 del DPR n.249 del 24/6/1998

ART. 1
(*doveri*)

- 1 Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni - sia in presenza che a distanza - e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.
- 2 Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell’istituzione.
- 3 Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività anche verbale.
- 4 Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni.
- 5 Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali, porta a scuola quelli funzionali alla sua attività di studio e non porta oggetti che possano provocare danno ai compagni, agli insegnanti e all’istituto, o che lo distraggano durante le ore di lezione.
- 6 Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l’ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
- 7 Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell’orario delle lezioni, secondo regole, procedure prescritte e norme di sicurezza.
- 8 Lo studente, eventualmente in concorso con altri, è tenuto a risarcire qualsiasi genere di danno arrecato anche involontariamente.
- 9 Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.

10. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

11 Lo studente, insieme ai genitori, sottoscrive e si impegna a rispettare il presente regolamento disciplinare d'istituto e il patto educativo di responsabilità.

ART. 2
(codice disciplinare)

1 Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2 (...) Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno, nonché al recupero dello studente attraverso attività pratiche e/o teoriche, sociali e/o culturali, possibilmente a vantaggio della comunità scolastica. La riparazione non estingue la mancanza.

3 La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.

4 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

5 In caso di atti o comportamenti che violino le norme del Codice penale, il Dirigente della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato.

6 La sospensione dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, prevede l'obbligo della frequenza.

7 Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei ventiquattro mesi precedenti. Per recidiva s'intende la reiterazione in generale della violazione dei doveri.

8 Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

a. richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza, puntualità e decoro. Tale richiamo può essere verbalizzato come nota sul

registro di classe e comunicato alla famiglia tramite il diario personale dello studente.

- b. richiamo scritto, che può essere espresso dal Dirigente d'istituto o dal Consiglio di classe e debitamente comunicato a mezzo posta e protocollato dalla segreteria, per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza, puntualità e decoro, violazioni non gravi alle norme di sicurezza, assenze ingiustificate compiute anche in concorso con altri studenti.
- c. studio individuale a scuola da uno a cinque giorni, ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni, per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza, puntualità, decoro, reiterate assenze ingiustificate ed arbitrarie, uso ingiurioso ed offensivo del linguaggio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri, molestie continue nei confronti di altri.
- d. studio individuale a scuola da sei a dieci giorni, ovvero allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche nelle immediate vicinanze della scuola.
- e. allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che rappresentano pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome.
- f. allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore ai quindici giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Durante il periodo di allontanamento la scuola, in accordo con la famiglia ed eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali, promuove un'attività volta al recupero educativo che permetta, se possibile e previa valutazione dell'organo competente (Consiglio di Istituto), il reintegro nella comunità scolastica.
- g. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico in corso ed eventuale esclusione dallo scrutinio finale, o eventuale non ammissione all'Esame di Stato conclusivo, nei casi di ulteriore recidiva, in presenza di gravi atti di violenza, tali da ingenerare un elevato allarme sociale, e a seguito del riconosciuto e certificato fallimento dei tentativi di reintegro nella comunità scolastica (comma f)
- h. l'alunno che è incorso nelle sanzioni sopra riportate dalla lettera c) alla lettera g) potrà, a seguito della decisione del Consiglio di classe debitamente motivata, essere escluso, nei dodici mesi successivi alla sanzione, dalle visite di istruzione o da altre attività integrative o ricreative individuate dal Consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente è comunque tenuto all'obbligo di frequenza a scuola.

9 L'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dal comma 8, lett. f) del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia. Tali attività dovranno essere proporzionali all'età e non lesive della personalità dello studente.

10 Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia e successivamente ratificato dal Consiglio di Istituto, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi competenti.

11 Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da cinque a quindici giorni, il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi.

12 Di ogni sanzione superiore al richiamo scritto viene data comunicazione scritta alla famiglia, all'insegnante coordinatore, ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno.

13 Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.

14 Il Dirigente, nel caso di sanzioni particolarmente gravi di cui alle lettere c) e seguenti del comma 8, previa deliberazione del Consiglio di classe, può darne menzione nel libretto dello studente.

ART.3 (*organi competenti*)

1 L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente.

2 Il Dirigente scolastico è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.

3 Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di quindici giorni. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore ai quindici giorni, fino all'allontanamento per l'intero anno scolastico con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato, decide il Consiglio di Istituto a partire dalla proposta di sanzione votata dal Consiglio di Classe.

4 Gli organi competenti deliberano dopo la fase istruttoria, che prevede che lo studente sia ascoltato a propria discolpa, e comunque dopo che sia stata avvisata anche la famiglia. Lo studente può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.

5 Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione all'Ufficio Scolastico Provinciale.

6 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

7 Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Art.4 (*Consiglio di garanzia*)

1 Il Consiglio di istituto nomina un Consiglio di garanzia composto da tre insegnanti, uno studente e un genitore, presieduto da un soggetto di elevate qualità morali e civili esterno alla comunità scolastica designato all'unanimità dal Consiglio di garanzia. Il Presidente non ha diritto di voto e svolge funzioni di consulenza. Il Consiglio di istituto nomina anche i supplenti (uno per la componente insegnanti, uno per la componente studenti, uno per la componente genitori), che partecipano alle riunioni del Consiglio di garanzia in caso di assenza del titolare.

2 Il Consiglio di garanzia, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un collaboratore amministrativo.

3 Al Consiglio di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.

4 Il Consiglio di garanzia decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse sui conflitti in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998, n.249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

5 Le riunioni del Consiglio di Garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del

Consiglio di istituto. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

ART.5
(*norma finale*)

1 Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del collegio docenti.

2 Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.